



COMUNE DI BOMPORTO

ORDINANZA N. 19 DEL 17 MARZO 2020

OGGETTO: ULTERIORI E SPECIFICHE PRESCRIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019

IL SINDACO

RICHIAMATI:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

RICORDATO che in attuazione del predetto decreto-legge, sono stati emanati i seguenti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri:

- 1, 4, 8, 9 e 11 marzo 2020, recanti disposizioni attuative del sopra richiamato decreto legge in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTE le ordinanze del Presidente della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna dei giorni 8 e 10 marzo 2020, recanti misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19;

CONSIDERATO l'evolversi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che evidenzia il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia;

EVIDENZIATO che l'art. 1, comma 1, lett. a) del sopra richiamato d.p.c.m. 8 marzo 2020 prevede di "*evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute.(...)*";

CONSIDERATO che, nonostante le prescrizioni in essere, sono pervenute numerose segnalazioni circa comportamenti non rispettosi delle disposizioni concernenti in particolare il divieto di ogni forma di assembramento presso parchi e giardini pubblici e al mancato rispetto della distanza interpersonale sulle panchine;

RITENUTO conseguentemente necessario attuare ogni misura possibile atta a tutelare la salute pubblica, con particolare riguardo all'esigenza di evitare ogni forma di possibile spostamento non necessario od assembramento;

VISTO l'articolo 50, comma 5, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce: “5. *In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale.*”;

SENTITA la Prefettura di Modena;

RICHIAMATI:

- gli articoli 50 e 54 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto comunale;

ORDINA

1. DI ADOTTARE Le seguenti ulteriori e specifiche prescrizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nel territorio del Comune di Bomporto, valide **dal 18 marzo 2020 fino al 3 aprile 2020** compreso, ferme restando le misure statali, regionali e comunali già vigenti in materia:

- a. la chiusura al pubblico di parchi e aree verdi accessibili al pubblico con conseguente divieto di accedere, transitare e stazionare all'interno degli stessi;
- b. la chiusura al pubblico delle aree di sgambamento cani con conseguente divieto di accesso alle medesime;
- c. la chiusura al pubblico dei cimiteri comunali garantendo, comunque, l'erogazione dei servizi di trasporto, inumazione, tumulazione, consentendo l'estremo saluto da parte dei familiari in forma strettamente privata;
- d. la sospensione di tutti gli Hot Spot WIFI pubblici attivi su parchi, piazze e luoghi pubblici;
- e. il divieto di utilizzo delle panchine, ovunque collocate sul territorio comunale, per più di una persona alla volta.

DISPONE

1. DI TRASMETTERE la presente ordinanza a:

- Prefetto della Provincia di Modena;
- Azienda USL
- Comandi competenti per territorio delle Forze dell'Ordine;
- Comando di Polizia Locale
- Servizio SIA dell'Unione comuni del Sorbara;

2. DI INFORMARE la cittadinanza dei contenuti della presente ordinanza con tutti i mezzi a disposizione;

3. DI RISERVARSI di modificare, integrare o revocare la presente ordinanza in ragione della evoluzione della situazione;

AVVERTE

che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà alla denuncia all'autorità competente per l'accertamento delle responsabilità ai sensi dell'art. 650 del codice penale;

RENDE NOTO

Che a norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 241/1990, avverso la presente ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna;

In alternativa, nel termine di 120 giorni dell'avvenuta conoscenza, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 6 del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL SINDACO
Dottor Angelo Giovannini

Originale sottoscritto digitalmente